CAMERA DEI DEPUTATI N. 3159-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

nella seduta del 2 marzo 1971

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente Convenzione conclusa tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, a Roma il 7 giugno 1969, introduce nuove norme in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, che si presentano notevolmente più avanzate rispetto a quelle della Convenzione multilaterale dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Saranno così esenti da legalizzazione gli atti e i documenti pubblici, di cui all'elenco dell'articolo 1 dell'Accordo, rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare o interna o di altra formalità equivalente, con ciò prescindendosi anche dall'invio della *apostille*, prevista dalla Convenzione multilaterale innanzi citata. Anche l'autenticazione apposta

ad una scrittura privata da un'autorità giudiziaria od amministrativa o da un notaio va esente da legalizzazione, mentre gli atti e i documenti diversi da quelli previsti dall'Accordo saranno esenti da legalizzazione diplomatica e consolare, se già legalizzati dall'autorità competente designata da ciascuno Stato contraente (vedasi articoli 2 e 5).

È prevista comunque, in caso di fondati dubbi circa l'autenticità dell'atto o del documento esibito in uno Stato, la possibilità di richiedere informazioni all'autorità competente dell'altro Stato.

La Convenzione ha particolare interesse per l'Italia, dato l'elevato numero di nostri emigrati e loro familiari nella Repubblica federale tedesca, e pertanto la Commissione affari esteri si è pronunciata all'unanimità in senso favorevole all'autorizzazione della sua ratifica ed esecuzione.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.